

Stop al decentramento delle università

308. A tal fine, per l'attuazione del piano di cui al comma 307 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

309. Per gli anni dal 2007 al 2009, incluso e fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà e/o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante.

310. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui al comma 311 a 327, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

311. A decorrere dall'anno 2007, è avviata una sperimentazione, con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano indicata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta Conferenza.

312. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 311, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna Regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 313, non può essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complessivo di spese finali dell'anno

2005, diminuito dell'1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 4,4 per cento.

313. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale, a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

314. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

315. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il ministro dell'Economia e delle Finanze il livello complessivo delle spese correnti in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in conformità con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al ministro dell'Economia e delle Finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui al comma 328 a 346 e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni e Province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 328 a 346.

316. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 315, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza pubblica su ciascuna Regione e a statuto speciale e Provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annuità definite.

317. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 311, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuna legge di attuazione, nonché le modalità per l'iversamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

318. Resta ferma la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale.

319. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di indebitamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 10 a 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capita-

le e interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le Regioni e le Province autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti e fatti comunque salva la facoltà di prevedere un limite inferiore all'indebitamento.

320. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 311, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo intertemi di competenza e di cassa. Il saldo di competenza è calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.

321. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al ministro dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.patostabilita.rgs.it; le informazioni riguardanti la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

322. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna Regione e Provincia autonoma è tenuta a inviare, entro il termine previsto dal decreto del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del-

la Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dai rappresentanti e legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 321.

323. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma è tenuta a osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 317. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 315.

324. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 322 e 323, il presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la Regione o Province autonome ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Questi provvedimenti devono essere comunicati al ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 321. Qualora l'ente non adempia, il presidente della Regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contrario l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 321 degli elenchi contenenti le Regioni e le Province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che

hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

325. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 324, nella Regione o nella Provincia autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:

a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 24 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0298, con efficacia dal 1° luglio;

b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'ammontato di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.

326. Nelle Regioni e nelle Province autonome in cui l'imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,029.

327. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere a oggetto i tributi di cui ai commi 325 e 326.

328. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 329 a 346 che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

329. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuna degli anni 2007, 2008 e 2009.

330. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 328 devono seguire la seguente procedura:

a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 332 e ri-

sultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:

1) Province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,17 per l'anno 2009;

2) Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009;

b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:

1) Province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009;

2) Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;

c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).

331. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 330, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i Comuni di cui al comma 328, superiore all'8 per cento, il Comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale.

332. Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.

333. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura

annualmente determinata ai sensi del comma 330, lettera c), ovvero del comma 331. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

334. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata.

335. Ai fini del comma 337, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti; il saldo finanziario in termini di competenza, da considerare ai fini del presente comma, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti.

336. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 335, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascuno ai sensi dei commi 330 e 331.